

NOTIZIE FLASH:

FONDO INVESTIMENTI INNOVATIVI PER LE IMPRESE AGRICOLE

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo economico il **Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole** previsto dall'art. 1, comma 123, della legge n.160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell' art. 32 del TUIR, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge n.232/2016 e integrato dall'art. 1, comma 32, della legge n.20/2017.

Le agevolazioni saranno concesse, nell'ambito delle spese ammissibili, nella forma di contributo a fondo perduto.

Imprese interessate. Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi produttivi.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (individuata all'art. 2, punto 14, del regolamento ABER);
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Imprese escluse. Sono, in ogni caso, escluse dall'agevolazione le imprese:

- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva (art. 9, comma 2, lettera d), del DLgs n.231/2001 successive modifiche);
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

L'Agevolazione. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per

soggetto beneficiario.

Spese ammissibili. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:

- **beni materiali strumentali**, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- **beni immateriali strumentali** inclusi nell'allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- essere **sostenute** successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere **relative** a beni strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- essere **pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità** del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L'investimento relativo all'acquisizione dei beni deve:

- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all'articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere **ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione**. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

Spese Non ammissibili. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria (Leasing);
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.

I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, **saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.**

ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI VERSIONE XML 7.0

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 settembre (n. 228725/2021) slitta dal 1° ottobre 2021 al **1° gennaio 2022 l'obbligo di adeguamento dei Registratori telematici al nuovo tracciato (versione 7.0)** per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Si tratta della norma che consente agli esercizi al dettaglio (e attività assimilate) di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti e forme di pagamento elettronico che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (art. 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).

Quindi, c'è tempo fino al 31 dicembre per attivare tutti gli aggiornamenti necessari a chi ancora non ne fosse in possesso. L'Agenzia delle entrate in questo lasso di tempo, provvederà ad avvisare tramite PEC, i soggetti con Registratori telematici non adeguati, ad effettuare all'adeguamento previsto per legge, tramite il proprio rivenditore/installatore.

Attenzione quindi alla data del 1 gennaio 2022:

- l'adozione del nuovo tracciato Xml 7.0 da parte degli esercenti obbligati all'utilizzo del registratore Telematico è obbligatorio;
- i file XML prodotti dai registratori telematici non adeguati ai nuovi standard, **verranno scartati dallo SDI (Sistema di intercambio) e quindi saranno sanzionabili.**

N.B. la mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (art. 6, commi 2-bis e 3, art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e art. 12, comma 2).

PUBBLICATI I MODELLI DI MONITORAGGIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Il MISE informa della pubblicazione di tre distinti decreti datati 6 ottobre 2021 relativi a:

- **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale;
- **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;**
- **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**, con l'approvazione di modelli utili alla comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione della agevolazione fiscale.

Credito d'imposta beni strumentali. Il terzo decreto approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'art. 1, commi 189 e 190, della legge n. 160/2019, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020. La comunicazione:

- con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **va trasmessa entro la data del 31 dicembre 2021;**
- con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **va trasmessa entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.**

N.B. I tre decreti affermano che l'invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

DAL 15 NOVEMBRE CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE

Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita.

Il nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell'Interno permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

- Anagrafico di nascita,
- Anagrafico di matrimonio,
- di Cittadinanza,
- di Esistenza in vita,
- di Residenza,
- di Residenza AIRE,
- di Stato civile,
- di Stato di famiglia,
- di Stato di famiglia e di stato civile,
- di Residenza in convivenza,
- di Stato di famiglia AIRE,
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela,
- di Stato Libero,
- Anagrafico di Unione Civile,
- di Contratto di Convivenza.

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale <https://www.anpr.interno.it/> si accede con la propria identità digitale:

- SPID,
- Carta d'Identità Elettronica,
- CNS-Carta nazionale dei servizi),

e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Le Amministrazioni italiane avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini.

Con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su **ANPR** sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'Inps, alla Motorizzazione civile.

ANPR (progetto del Ministero dell'Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei), è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro.

L'Anagrafe nazionale, che include l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Sul portale è possibile monitorare l'avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.

A questi primi certificati scaricabili online se ne potranno aggiungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ai c. 1122-1123 ha riaperto la possibilità di **rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021** da:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici ed enti ad esse equiparate;
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all'11%.

Le categorie di beni rivalutabili sono:

- Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Condizioni per potere effettuare la rivalutazioni sono:

- possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021,
- **redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021** (data prorogata da emendamento inserito in conversione in legge del Sostegni bis),
- pagamento imposta sostitutiva dell'11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Il comma 4-bis dell'articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23/07/2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.

In particolare, la nuova disposizione prevede che:

1. le imposte sostitutive dovute per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2021, **possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2021** (data precedente era il 30 giugno 2021);
2. la redazione e il giuramento della perizia previsti entro il 30 giugno 2021, sono prorogati al 15 novembre 2021, quindi sono da effettuarsi entro tale data.

Il versamento potrà quindi essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno) oppure
- in tre rate annuali di uguale importo entro:
 - o 15 novembre 2021
 - o 15 novembre 2022,
 - o 15 novembre 2023

sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.

N.B. **Il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione** (non è ravvedibile mentre lo sono le rate successive) e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Il versamento si effettua con il modello F24 anno di riferimento 2021 e con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

- "8055" PARTECIPAZIONI
- "8056" TERRENI

SCADENZIARIO:

15 novembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Rivalutazione terreni e partecipazioni: la conversione in legge del decreto Sostegni bis differisce i termini di versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021. Slitta, infatti, al 15 novembre 2021 (il precedente termine era il 30 giugno) il versamento della prima o unica rata per accedere all'agevolazione fiscale. Sempre al 15 novembre viene rinviato anche il termine per la perizia di stima necessaria ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni.

16 novembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di ottobre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Iva liquidazione Trimestrale: scade oggi il versamento Iva relativo al 3° trimestre 2021 maggiorata dell'1%, per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di ottobre.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi INPS agricoli: versamento della 3° rata relativa al 2021 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari (esonero previsto dall'art.16 DL n.137/2020 esclusa quota Inail)

Contributi Inps artigiani e commercianti: versamento della 3° rata trimestrale relativa al 2021 dovuti sul minimale.

25 novembre

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

SCADENZIARIO:

30 novembre

Versamento acconti: scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2021, dovuto da persone fisiche e società di persone.

Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2021 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.

Imposta di bollo fatture elettroniche 3° trimestre: versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre e il secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).